



## CONTRATTO BG16RFOP002-1.001-0525-C01/Su-...

Per fornitura d'impianto secondo il progetto: Introduzione di processo innovativo in „E.MIROGLIO“  
EAD

Oggi, il .....2017 a Sliven, tra:

### COMMITTENTE

„E.MIROGLIO EAD“, Sliven, Zona industriale, CF: 119603547, rappresentata dal Direttore esecutivo Gaetano Rimini

e

### APPALTATORE

....., città ....., via....., CF: ....., rappresentata dall'amministratore ....., si stipula il presente contratto per il seguente:

#### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. L'Appaltatore vende al Committente e quest'ultimo s'impegna ad acquistare:

..... - ... n.,

(„l'impianto“) secondo i termini e le condizioni contenute nel presente contratto („il Contratto“).

#### 2. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

2.1. Il valore complessivo del presente contratto è ..... **BGN, IVA esclusa**, secondo l'offerta del candidato, la quale costituisce parte integrante del presente Contratto.

2.2. La proprietà sull'impianto si trasferisce al Committente al completo pagamento del prezzo.

2.3. Il pagamento si realizza nella rispettiva valuta, indicata dall'Appaltatore sul suo conto presso la .....

2.4. Condizioni e modalità di pagamento:

.....

#### 3. CONSEGNA DELL'IMPIANTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

3.1. L'impianto deve essere consegnato entro ....., ma non più tardi dal termine definitivo per l'adempimento del contratto di sovvenzione gratuita № BG16RFOP002-1.001-0525-C01

3.2. Tutti i rischi al momento della consegna sono a carico dell'Appaltatore.

3.3. L'impianto viene installato da personale tecnico dell'Appaltatore.

3.4. Luogo di ricezione della fornitura:

„E.MIROGLIO EAD“

Indirizzo: Sliven, Zona industriale

*Progetto №BG16RFOP002-1.001-0525-C01 "Introduzione di processo innovativo in „E.MIROGLIO“ EAD“ OOD, finanziato dal programma operativo „Innovazioni e possibilità concorrenziale“, co-finanziato dall'UE tramite il Fondo Europeo di sviluppo regionale.*

*Questo documento è stato redatto con il sostegno finanziario del programma operativo „Innovazioni e possibilità concorrenziale“ 2014-2020, co-finanziato dall'UE tramite il Fondo Europeo di sviluppo regionale. Tutta la responsabilità sul contenuto del documento è portata da „E.MIROGLIO“ EAD e in nessun caso non è possibile ammettere che questo documento rispecchia la posizione ufficiale dell'UE e dell'Autorità dirigente.*

3.5. L'approvazione dell'impianto si realizza con la sottoscrizione del protocollo di accettazione.

#### 4. GARANZIE E REALIZZAZIONI

- 4.1. L'Appaltatore è tenuto a fornire un impianto di alta qualità, senza vizi nei materiali di costruzione, privo di diritti da parte di terzi e del tipo e con la qualità secondo le specifiche indicate nell'Offerta del candidato, la quale costituisce parte integrante del presente Contratto. Tale garanzia entra in vigore come segue:  
.....
- 4.2. Nei casi in cui nel periodo di garanzia l'Impianto dovesse dimostrare dei vizi o dovesse risultare che non risponde alle condizioni del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto o di eliminare i vizi oppure di sostituire i pezzi difetti per conto proprio, entro i termini più brevi possibili.
- 4.3. Tutti i costi di trasporto e altro, legati alla sostituzione dei pezzi difettosi e per l'eliminazione dei vizi sono a carico dell'Appaltatore.
- 4.4. L'Appaltatore non porta nessuna responsabilità per richieste a lui presentate e/o per le spese nei casi in cui il danno è dovuto a errore, negligenza, uso improprio o manutenzione non adeguata da parte dei lavoratori con l'Impianto.

#### 5. FORZE MAGGIORI/ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 5.1. Non potrebbe costituire infrazione del presente contratto da parte dell'Appaltatore il mancato adempimento del medesimo se è dovuto a circostanze che non potrebbero essere imponibili al medesimo come, ma non solo, scioperi, incendi, inondazioni, calamità naturali, rivolte, disordini civili o terremoti. In questi casi non porterà nessuna responsabilità per qualsiasi tipo di danno o pretese.
- 5.2. Le parti sono obbligate a comunicare una all'altra tempestivamente e non più tardi di 5 (cinque) giorni lavorativi per ogni circostanza di forza maggiore, queste comunicazioni devono essere approvate dalla Camera di Commercio e dell'Industria della Bulgaria (CCIB). Se la circostanza di forza maggiore ostacola la consegna dell'impianto e si aspetta che queste circostanze possano continuare a persistere per più di 1 (un) mese, il Committente ha il diritto di risolvere il contratto. In questo caso ogni parte assume a carico proprio i costi che ha sostenuto in riferimento all'adempimento del Contratto al momento e il prezzo di vendita dell'Impianto sarà restituito al Committente entro un termine ragionevole.

#### 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMMITTENTE

- 6.1. Il Committente ha il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di sette giorni all'APPALTATORE nei seguenti casi:
  - a) quando l'Appaltatore non rispetta i propri obblighi di cui il contratto;
  - b) quando l'Appaltatore non rispetta entro un termine ragionevole, la comunicazione scritta del Committente che richiede la correzione di qualche omissione o inadempimento dei propri obblighi di cui il contratto e in risultato di questo la realizzazione puntuale e opportuna della consegna risulta essere seriamente minacciata;
  - c) quando l'Appaltatore rifiuta o trascura il rispetto di un ordine scritto da parte del Committente;
  - d) quando il l'Appaltatore trasferisce i diritti e gli obblighi di cui il contratto oppure se stipula un contratto con sub-appaltatori senza essere previamente autorizzato dal Committente;
  - e) se l'Appaltatore ricade in stato di fallimento oppure viene dichiarato da parte del tribunale in insolvenza, oppure se il tribunale assegna la gestione del suo patrimonio ad un curatore, fiduciario o amministratore, incaricato nell'interesse dei suoi creditori oppure se viene dichiarato in stato di liquidazione;
  - f) quando nei confronti dell'Appaltatore passa in giudicato un'ordinanza giudiziaria definitiva, relativa a procedimento per infrazioni dell'etica professionale;
  - g) se l'Appaltatore è colpevole per infrazione professionale seria, dimostrata in qualsiasi modo e se è comprovabile da parte del Committente;

- h) quando l'Appaltatore è stato condannato con ordinanza passata in giudicato (senza diritto di contestazione) per frode o atto di corruzione, partecipazione in organizzazione per delinquere oppure in qualsiasi altra attività illegale, la quale pregiudica gli interessi finanziari della Comunità;
  - i) quando l'Appaltatore è stato accusato in infrazione seria del contratto e mancato adempimento degli obblighi di cui il contratto in altra procedura di forniture e programma di sovvenzione finanziata dai fondi della Comunità;
  - j) in caso di modifiche organizzative che comportano il cambio del soggetto giuridico, il carattere o la gestione o il controllo dell'Appaltatore, tranne se questa modifica non è stata segnalata nel contratto con l'integrazione rispettiva (annesso);
  - k) ogni altra impossibilità legale che ostacola la realizzazione del contratto;
  - l) quando l'Appaltatore non presenta le garanzie o le assicurazioni richieste o se il soggetto che ha rilasciato le garanzie o le assicurazioni di cui il contratto non è in grado di adempiere ai propri obblighi;
- 6.2. La risoluzione del contratto non riguarda altri diritti dell'Appaltatore e del Committente sul contratto. Il Committente ha il diritto di stipulare il contratto con terzi per conto dell'Appaltatore. L'Appaltatore non risponde per ritardi in caso di risoluzione del contratto, senza che questo possa riflettere sulla responsabilità per lo stesso motivo, la quale al momento sussiste.
- 6.3. Il Committente è tenuto, presentando la notifica per la risoluzione del contratto, di fornire delle indicazioni volte a prendere delle misure urgenti da parte dell'Appaltatore per la sospensione delle consegne e limitare i costi al minimo.
- 6.4. Alla risoluzione del contratto il Committente è tenuto, entro un periodo più breve possibile nella presenza dell'Appaltatore o di suoi rappresentanti di redigere una descrizione delle consegne realizzate e il lavoro eseguito, nonché dei materiali forniti e non utilizzati. Il Committente è tenuto a redigere anche protocollo sugli obblighi di entrambe le parti al momento della risoluzione del contratto.
- 6.5. Fino al completamento delle consegne il Committente non s'impegna per ulteriori pagamenti nell'interesse dell'Appaltatore e in seguito riceve il diritto di intraprendere degli atti per la restituzione, da parte dell'Appaltatore, dei costi integrativi, che ha sostenuto in riferimento alle consegne oppure pagare il resto dell'importo dovuto all'Appaltatore al momento della risoluzione del contratto.
- 6.6. Il Contratto si risolve automaticamente se dopo la sottoscrizione non si realizza il pagamento entro tre anni.

## 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

- 7.1. L'Appaltatore ha il diritto di risolvere il contratto con preavviso di quattordici giorni quando il Committente:
- a) non paga all'Appaltatore gli importi dopo la scadenza dei termini definitivi;
  - b) non adempie sistematicamente agli obblighi di cui il contratto dopo molteplici inviti oppure
  - c) quando il Committente sospende interamente o parzialmente la realizzazione del contratto per più di 180 giorni per motivi che non sono stati indicati nel contratto e non a causa di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore.
- 7.2. La risoluzione del contratto in questo caso non riguarda altri diritti del Committente o dell'Appaltatore di cui il contratto.

## 8. PENALITÀ E ARBITRAGGIO

- 8.1. La vendita dell'impianto dall'Appaltatore al Committente, oggetto di questo Contratto, si deve interpretare secondo le leggi e i decreti legislativi della Repubblica Bulgaria.
- 8.2. Tutte le liti e contraddizioni che potrebbero nascere dal presente Contratto o che sono legate al medesimo, andranno risolte se possibile, tramite negoziazioni tra le parti.
- 8.3. Se le parti non riescono a risolvere le contraddizioni, la questione si deve rivolgere per essere regolata al tribunale d'arbitraggio presso la CCIB, secondo il suo regolamento.

## 9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

- § 1 Le parti nel presente contratto devono rispettare le condizioni di identificazione visuale ai sensi dell'art.6 delle Condizioni generali al finanziamento secondo il Programma operativo "Innovazioni e possibilità concorrenziale" 2014-2020 contratti per la fornitura di sovvenzione finanziaria.
- § 2 Né l'Appaltatore, né il Committente possono delegare, concedere o trasferire tutti o parte dei diritti o degli obblighi di cui il presente contratto.
- § 3 Per essere valide tutte le modifiche e integrazioni al presente contratto devono essere inserite in forma scritta, firmata sia dall'Appaltatore che dal Committente.
- § 4 il presente contratto si realizza secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio dei ministri 160 del 1 luglio 2016 per stabilire le regole sull'esamina e sulla valutazione di offerte e sulla stipulazione dei contratti in procedure per la selezione con invito pubblico da beneficiari di sovvenzione finanziaria dai Fondi Europei strutturali e d'investimento e secondo la Legge sulla gestione dei mezzi derivanti dai Fondi Europei strutturali e d'investimento.
- § 5 La Direzione generale "Fondi europei strutturali e d'investimento" presso il Ministero dell'Economia come organo amministrativo, che fornisce la sovvenzione finanziaria secondo il progetto "Introduzione di processo innovativo in "E.MIROGLIO" EAD non è parte nel presente contratto e non porta nessuna responsabilità sui danni di qualsiasi carattere, nati in seguito al mancato adempimento del presente contratto.
- § 6 Le parti nel presente contratto sono tenute di intraprendere tutte le misure necessarie per evitare i conflitti d'interessi, nonché d'informare tempestivamente l'organo amministrativo in riferimento a qualche circostanza che provoca oppure potrebbe provocare un simile conflitto.
- § 7 Un conflitto d'interessi è presente quando per la realizzazione oggettiva delle funzioni del contratto per sovvenzione finanziaria, di qualsiasi soggetto, potrebbe nascere un sospetto in seguito a motivi legati alla famiglia, alla vita emozionale, all'appartenenza politica o nazionale, agli interessi economici o ad altri interessi comuni, che il medesimo ha con altro soggetto, ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento (UE, EURATOM) № 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in riferimento alle regole finanziarie applicabile al bilancio complessivo dell'Unione e per l'annullamento del Regolamento (EO, Euratom) № 1605/2002 del Consiglio, compreso:
- i) quando un membro dell'organo amministrativo o di controllo, anche se protempore alla medesima posizione, compreso il procuratore o delegato commerciale è soggetto legato ai sensi del § 1, p. 1 delle disposizioni integrative della Legge per la prevenzione e comprovazione del conflitto d'interessi, con il direttore dell'organo amministrativo oppure con impiegati con qualifica dirigente nell'organo amministrativo;
  - ii) quando un soggetto in rapporti di lavoro nell'Organo amministrativo entro un anno fino alla risoluzione dei rapporti di lavoro è impegnato con contratto di lavoro o altro tipo per l'esercizio di funzioni dirigenti o di controllo oppure dove un tale soggetto è socio, possiede delle quote o azioni oppure è amministratore o membro dell'organo di amministrazione o controllo;
  - iii) le limitazioni di cui il p. ii si applicano anche ai candidati che sono connessi con società per le quali sono presenti delle circostanze di cui il punto precedente;
  - iv) è soggetto oppure è rappresentato da soggetto il quale è impegnato con rapporti di lavoro nell'organo amministrativo entro un anno dalla sospensione dei rapporti di lavoro;
  - v) conflitto d'interessi è presente anche quando il soggetto che fornisce dei servizi di consulenza al candidato, ricade nei casi di cui i punti i – iv.
- § 8 Le parti sono tenute a conservare la confidenzialità di tutti i documenti, l'informazione o altri materiali forniti, connessi al Progetto per un periodo di tre anni dopo la conclusione del programma operativo in conformità all'art.89 (3) del Regolamento del Consiglio № 1083/2006. La regola di confidenzialità non riguarda l'organo contraente, i soggetti autorizzati dal medesimo, l'organo certificante e la Commissione Europea.

- § 9 L'Appaltatore ha il diritto di divulgare se possibile, il fatto che il Progetto è stato co-finanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale.
- § 10. L'Appaltatore è tenuto, su richiesta, di presentare agli organi nazionali ed europei autorizzati di revisione e controllo entro i termini stabiliti, tutta l'informazione necessaria riguardante la realizzazione del presente contratto e fornire la collaborazione necessaria all'esecuzione delle revisioni, dei controlli e/o degli investigamenti.
- § 11. Le disposizioni degli art. 1, 3, 4, 5, 6, 11.36 e 14 delle Condizioni generali al contratto di sovvenzione finanziaria di cui il Programma operativo "Innovazioni e possibilità concorrenziale" 2014-2020 (Allegato 2) sono valide anche per le parti nel presente contratto.

Allegati:

1. Offerta del candidato
2. Condizioni generali al contratto di sovvenzione finanziaria di cui il Programma operativo "Innovazioni e possibilità concorrenziale" 2014-2020

Questo contratto è stato redatto in due copie identiche, entrambe hanno la forza equivalente.

**Per l'Appaltatore**

Nome:

Qualità:

Firma:

**Per il Committente**

Nome:

Gaetano Rimini

Qualità:

Direttore esecutivo

Firma: